

COMM. TRIB. PROVINCIALE MANTOVA - 258/01/2011

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato l'11/7/2011 la s.n.c. TUBOFIL di Ze. Pi. & C impugnava la cartella esattoriale indicata in epigrafe e ne chiedeva l'annullamento con il conseguente rimborso del credito I.V.A. maturato nell'anno 2007 come risultava dalla Dichiarazione integrativa presentata in data 25/9/2010.

Il 15/9/2011 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Mantova e chiedeva che il ricorso fosse respinto per essere state presentate tardivamente sia la Dichiarazione integrativa che l'istanza di rimborso.

Per una più agevole comprensione dei fatti di causa è necessario premettere:

- che nel dicembre 2009 veniva a mancare il rag. St. Mi. che era stato incaricato dalla Tubofil di predisporre e presentare il Modello unico SP 2008 relativo ai redditi 2007;
- che il rag. Pa. Ra., incaricato dalla Tubofil di verificare lo stato degli adempimenti posti in essere, accertava che la dichiarazione inviata presentava "quadri compilati in modo sommario e, comunque, non rappresentativo delle scritture contabili e dei registri I.V.A. Pertanto procedeva, in data 25/9/2010, alla predisposizione ed alla presentazione di una Dichiarazione integrativa;
- che con istanza spedita in data 11/11/2010 la Tubofil chiedeva il rimborso del credito I.V.A. relativo all'anno 2007 risultante dalla Dichiarazione integrativa pari ad euro 87.853,00;
- che il 3/12/2010 la Tubofil riceveva una comunicazione di irregolarità con la quale l'Agenzia delle Entrate di Mantova le chiedeva, sulla base della Dichiarazione originariamente presentata dal professionista deceduto, di versare il complessivo importo di euro 54.031,99;
- che con istanza spedita il 31/12/2010 la Tubofil contestava il contenuto della comunicazione di irregolarità e chiedeva di non procedere alla riscossione coattiva ma "di formalizzare l'invito del contribuente ad esibire tutta la documentazione contabile comprovante l'esistenza, non già di un debito, ma di un consistente credito per I.V.A. 2007, ai fini, come già richiesto, di attivare la procedura di rimborso come da prassi".
- che il 12/4/2011 veniva notificata alla Tubofil la cartella esattoriale "de qua";
- che con istanza datata 10/5/2011 la Tubofil chiedeva che l'Agenzia delle Entrate di Mantova, verificata la conformità della Dichiarazione integrativa alle scritture contabili, provvedesse "allo sgravio della cartella alla luce e dopo l'analisi della documentazione che viene fornita in allegato";
- che con provvedimento datato 10/6/2011 l'Agenzia delle Entrate di Mantova respingeva la suddetta istanza "in quanto la stessa contiene considerazioni e richieste che vanno valutate solo in sede di accertamento;

Motivi della decisione

Il ricorso merita di essere accolto perché, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, sia la Dichiarazione integrativa che l'istanza di rimborso del credito I.V.A. non possono essere considerate tardive.

In particolare, con riferimento alla Dichiarazione integrativa, la Commissione ritiene di dover condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la Dichiarazione dei

redditi errata può essere emendata dal contribuente a suo favore anche oltre il termine di cui all'art.2 comma 8 bis del D.P.R.322/1998 e, precisamente, nel termine stabilito dall'art.43 del D.P.R.600/73 perché il termine quadriennale ivi previsto deve considerarsi di portata generale sia a favore dell'Amministrazione Finanziaria che del contribuente(Cass.Sez.Trib.6/7/2011 n.14932; C.T.R. Milano Sez. 19 5/7/2010 n.97/19/10; C.T.R.Firenze Sez. 29 14/12/2010 n.8/29/11) Con riferimento all'istanza di rimborso si rileva che il presupposto per la restituzione si è verificato a seguito della presentazione della Dichiarazione integrativa (e della contabilità ad essa allegata) per cui deve ritenersi che da tale evento inizi a decorrere il termine di due anni fissato dall'art.21 del D.Lgs 546/92.

Non va infine trascurato di considerare che, come emerge dal documento allegato alle controdeduzioni, l'Ufficio aveva tenuto conto della Dichiarazione integrativa inserendo nella <comunicazione annuale dati I.V.A.> i nuovi dati riepilogativi fra i quali anche l'I.V.A.a credito per euro 87.852,00.

La particolare natura della controversia impone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.